

Tipi di violenza contro le donne


Esperienze



Definizioni



Tutele legali



Controllo sistematico e costante:

- “Dove stai andando?”
- “Chi stai chiamando?”
- “Cosa stai facendo?”



Gelosia e molestie assillanti:

- “Tu non vai da nessuna parte!”;
- “Chi è questo tuo amico su fb?? Hai una storia con lui??”;
- “Ho visto come l’hai guardato!!”
- “Guarda come ti vesti! Sei proprio una puttana!”





Umiliazioni, critiche avviliti volte a minare l'autostima della persona, a mostrarle che è priva di valore:

“Guarda cos’hai fatto!”;

“ Scusatela, mia moglie è una deficiente!” : umiliazioni pubbliche;

“Non capisci nulla!”;

“Ma come ti sei conciata??”

“Sei grassa! (magra, brutta, ecc..)”

“Non vali niente!”;

“Non sei una buona madre!”



Minacce:

“se mi lasci non troverai nessuno che ti amerà come me!”

“se te ne vai mi ammazzo!”: La minaccia di suicidio costituisce una violenza di estrema gravità perché porta il partner a sentirsi responsabile delle azioni dell’altro e a dover restare immobile per il timore delle conseguenze di qualsiasi sua scelta.





Controllo e isolamento imposto (strategia per mantenere il potere):

“stasera non vai da nessuna parte”;

“Decido io chi invitare in casa”;

“non guardare più questo programma/questo libro non lo devi leggere!”;

“Le tue amiche sono insignificanti, proprio come te!”;

“Non chiamare quella stupida tua madre/sorella/amica!”

Limitazioni all'indipendenza economica:

“Non importa che lavori, ci penso io!”: se la donna non è indipendente avrà più difficoltà a lasciare l'abusante.



Silenzi punitivi se contraddetti o delusi;

Atti intimidatori: urla, offese, sbattere le porte, lanciare o rompere oggetti, prendere a pungi il muro, maltrattare gli animali domestici o i figli ecc

Insistenza per avere rapporti sessuali:

“Ti amo troppo non posso resistere”;

“E’ tuo dovere soddisfarmi, che c’è mi hai tradito??”





Falsi Pentimenti!

“Scusami amore mio, non lo faccio più”

“Scusami amore, sei la cosa più importante al mondo per me”

“Ti amo troppo”

“Sono pazzo di te!”

Minimizzazione della violenza e la colpevolizzazione della donna:

“Hai finito di piangerti addosso?”

“Mi porti all’exasperazione!”;

“Se avessi fatto come ti avevo detto!”;

“Sei stupida!!”

“Ho avuto un attacco di rabbia” etc

Si tratta di una violenza sistematica e costante
distrugge la vittima e la rende succube
psicologicamente al maltrattante.



La violenza fisica riguarda tutti gli atti lesivi dell'integrità fisica della persona, dalle percosse, alle lesioni, al femminicidio.

*Percosse; Pizzicotti; Spintoni;
Tirate di Capelli; Lesioni;
Sputi; Morsi; Calci; Pugni;
Schiaffi, Immobilizzazione;
Bruciatore; Tagli;
Fratture; Strangolamento;
Privazione di cure mediche e/o del sonno, ecc.*





La *violenza economica* consiste in ogni forma di controllo e limitazione che impedisca alla donna di essere economicamente autonoma:

«cosa ne fai dei soldi»

«tu non tieni i soldi»

«dammi i soldi che ti hanno dato»

«dimmi come hai speso i soldi»

«tu non vai a lavorare»

«non ti meriti i soldi. Lavora e basta»

«io spendo i soldi non tu»





La **violenza sessuale** consiste in ogni forma di imposizione e di coinvolgimento in attività sessuali non desiderate anche all'interno della coppia.

richiesta di atti sessuali non voluti;

aggressioni sessuali;

stupro;

esposizione;

messa in ridicolo dei comportamenti sessuali della donna e delle sue reazioni;

fare pressioni per l'utilizzo o la produzione di materiale pornografico;

la costrizione a rapporti sessuali con o in presenza di altre persone;

richiesta o imposizione di atti sessuali per mantenere il posto di lavoro o progredire nella carriera;

imposizione dell'aborto/obbligo di portare a termine la gravidanza;

imposizione di rapporti sessuali non protetti/divieto di far ricorso alla contraccezione;

-mutilazioni e/o operazioni forzate agli organi genitali;

prostituzione forzata;

pressioni e ricatti per sottoporsi a rapporti sessuali non desiderati; ecc





Lo **stalking** riguarda ogni forma di comportamento persecutorio e ossessivo verso la persona, volto a:

*assillarla, controllarla, spaventarla,
farla desistere circa le proprie decisioni,
rendere pubblici aspetti della sua vita privata,
denigrarla o diffondere falsità sul suo conto sulla rete.*

Attraverso:

*telefonate e lettere anonime; sms ed e-mail assillanti;
invio di fiori;
pedinamenti; appostamenti, sorveglianza sotto casa;
violazione di domicilio; violazione della casella di posta e di account di
social network;
scenate nei luoghi di lavoro;
minacce di violenza verso la donna o persone a lei care;
aggressioni; tentato assassinio.*

Lo stalking provoca di ansia e paura tali da comprometterne, a lungo andare, il normale svolgimento della quotidianità.



Il culmine della violenza sulle donne è il femminicidio, e non omicidio:

Indica un fenomeno culturale preciso: la donna viene uccisa «in quanto donna»;

E' il culmine del ciclo della violenza contro le donne basato sul rapporto di potere all'interno della coppia o della relazione;

La violenza viene usata per ristabilire il potere è espressione del desiderio di controllo, dominio e possesso dell'uomo sulla donna.

Le donne sono considerate un oggetto di proprietà e non un essere umano paritario.

Non è il come sia stata uccisa ma il PERCHE'. E' questo che distingue un omicidio da un femminicidio.

Ad esempio: se un ladro entra in casa e mi spara, non è un femminicidio.

Se una donna viene uccisa per aver trasgredito al ruolo ideale di donna imposto dalla tradizione(dicotomia tra la donna obbediente, brava madre e moglie, la "Madonna" da una parte e la donna sessualmente disponibile, "Eva" la tentatrice dall'altra)

Per aver provato ad avere la libertà di decidere cosa fare della propria vita, per aver detto «NO», per essersi sottratta al potere e al controllo.



Il **mobbing** riguarda ogni comportamento che danneggia l'integrità psicofisica della persona nel rapporto e nel luogo di lavoro.

Le donne lavoratrici immigrate, soprattutto le irregolari, sono tra le più a rischio.

E' un isolamento esasperante e terrorismo psicologico attuato da superiori e/o colleghi/e di lavoro con:

*continue sopraffazioni,
eccessivi e ripetuti rimproveri,
maldicenze,
ridicolizzazioni,
umiliazioni,
discriminazioni.*

Tutte azioni che hanno lo scopo di costringere la persona all'allontanamento.






Violenza economica:

molto frequente in famiglia, consiste in una serie di comportamenti volti ad impedire che la donna sia o diventi indipendente economicamente, per poter esercitare un controllo sulla sua vita, ricattandola ed impedendole ogni decisione autonoma.

Si manifesta con il divieto alla donna di avere un lavoro, e se lavora non permettendole di gestire il proprio stipendio, di avere un conto corrente personale, un carta di credito, un bancomat, tenendole nascosta la situazione economica familiare, facendole firmare impegni economici senza spiegazioni, negandole la gestione del ménage familiare, dandole il denaro contato per singole spese, sfruttando la donna in attività familiari senza retribuzione e contributi, non adempiendo ai doveri di mantenimento stabiliti dalla legge o da sentenze.




La condotta della violenza economica può configurare il reato di violazione degli obblighi di assistenza familiare (art. 570), maltrattamenti contro familiari e conviventi (art. 572 c.p.), violenza privata –(art. 610 c.p.)





Violenza psicologica:

è data da una serie di strategie volte ad esercitare potere e controllo sulla donna , specie inizialmente si può manifestare in maniera subdola, può consistere in intimidazioni, vessazioni, minacce, ingiurie, ricatti, ma anche colpevolizzazioni, svalutazioni continue, umiliazioni, tradimenti palesi, disprezzo, isolamento da amici e parenti, controllo dei movimenti, della corrispondenza e delle telefonate, il convincerla che è pazza, minacciare di lasciarla, di suicidarsi, di portarle via i figli. Obiettivo è il dominio sulla donna, facendole perdere la stima di sé, rendendola insicura, facendola sentire inadeguata, provocandole un continuo disagio psichico.




La violenza psicologica può configurare i reati di ingiurie (art. 594), di minacce (art. 612 c.p.), di violenza privata (art.610 c.p.), di maltrattamenti contro familiari e conviventi quando le vessazioni sono abituali (art. 572 c.p.), e nei casi più gravi si può arrivare al reato di sequestro di persona (art.605 c.p).





Violenza psicologica:

è data da una serie di strategie volte ad esercitare potere e controllo sulla donna , specie inizialmente si può manifestare in maniera subdola, può consistere in intimidazioni, vessazioni, minacce, ingiurie, ricatti, ma anche colpevolizzazioni, svalutazioni continue, umiliazioni, tradimenti palesi, disprezzo, isolamento da amici e parenti, controllo dei movimenti, della corrispondenza e delle telefonate, il convincerla che è pazza, minacciare di lasciarla, di suicidarsi, di portarle via i figli. Obiettivo è il dominio sulla donna, facendole perdere la stima di sé, rendendola insicura, facendola sentire inadeguata, provocandole un continuo disagio psichico.




La violenza psicologica può configurare i reati di ingiurie (art. 594), di minacce (art. 612 c.p.), di violenza privata (art.610 c.p.), di maltrattamenti contro familiari e conviventi quando le vessazioni sono abituali (art. 572 c.p.), e nei casi più gravi si può arrivare al reato di sequestro di persona (art.605 c.p).





Violenza fisica:

è caratterizzata da atti lesivi dell' integrità fisica della donna quali spinte, tirate capelli, strattonamenti, graffi, schiaffi, pugni, calci, morsi, bruciature, cinghiate, bastonate, punzecchiature con coltelli o altri oggetti appuntiti tentativi di strangolamento o soffocamento, minacce con armi, distruzione di oggetti della donna.




La violenza fisica può configurare, oltre i casi più gravi dell'omicidio –che può essere volontario (art. 575 c.p. e 577 cp per aggravante del rapporto di coniugio), preterintenzionale (art.584 c.p.), o colposo (art.585 c.p.), il reato di lesioni, gravissime, gravi o lievi (art.582 e art. 583 c.p), percosse (581), maltrattamenti contro familiari e conviventi –art.572-



Lo **stalking**

è definibile come “un insieme di comportamenti persecutori, sotto forma di minaccia, molestia, atti lesivi continuati che inducono nella persona che le subisce un disagio psichico e fisico e un ragionevole senso di timore”. Tali condotte persecutorie rappresentano una modalità relazionale ripetuta nel tempo, contro la volontà della vittima e si possono esplicitare in comportamenti quali pedinare la persona, aspettarla o fare incursioni sul luogo di lavoro, a casa o in altri luoghi frequentati dalla vittima, telefonarle continuamente, lasciarle ripetuti messaggi, prestarle attenzioni non desiderate, inviarle regali non graditi, molestare e minacciare le persone a lei vicine. Tale relazione forzata viene messa in atto allo scopo di mantenere un controllo e generare ansia e paura, condizionando così il normale svolgimento della vita quotidiana e minando l'autonomia personale.




Lo stalking, è divenuto figura autonoma di reato con la legge n. 38 del 2009 che ha introdotto l'art. 612 bis che punisce gli atti persecutori ed altre norme che prevedono misure a tutela della vittima (quali il divieto di avvicinarsi ai luoghi frequentati dalla vittima o dai suoi familiari e di comunicare con loro)





Violenza domestica:

tutti gli atti di violenza fisica, psicologica, economica, sessuale che si verificano all'interno della famiglia o del nucleo familiare o tra attuali o precedenti coniugi o partner, indipendentemente dal fatto che l'autore di tali atti condivida o abbia condiviso la stessa residenza con la vittima.




La legge 154 del 2001 che stabilisce “ Misure contro la violenza nelle relazioni familiari”, sia nella famiglia fondata sul matrimonio, sia nella famiglia di fatto, ha introdotto la misura dell’allontanamento del familiare violento, che può essere disposto sia dal giudice penale che abbia ricevuto una denuncia o querela, sia dal giudice civile a cui la vittima dell’abuso familiare abbia proposto un ricorso.

La L.119/2013 prevede, a tutela delle straniere vittime di violenza domestica, l’estensione dell’art. 18 d.l.vo 286/1998 (concessione del permesso di soggiorno per motivi di protezione sociale).





Violenza sessuale: costrizione della donna a subire o compiere contro la propria volontà atti sessuali di diverso tipo: stupro, tentato stupro, ed altri atti a connotazione sessuale quali palpeggiamenti, baci, carezze, rapporti sessuali non desiderati subiti per paura delle conseguenze, obbligare la donna ad attività sessuali degradanti e umilianti, a vedere materiale pornografico e ad imitare gli atti rappresentati, ad avere rapporti sessuali con terzi, costrizione a scambi di coppia, frequentazione di privé.



La violenza sessuale è punita dagli art. 609 bis e seguenti C.P. , introdotti dalla L.66/1996, che ha eliminato la distinzione tra violenza carnale ed atti di libidine violenta. Tranne in casi particolari, è perseguibile a querela di parte che può essere presentata entro sei mesi ed è irrevocabile. La L.119/2013 ha introdotto l'aggravante dello stato di gravidanza della parte offesa, dell'essere o essere stata coniuge o legata da relazione affettiva, anche senza convivenza, nonché della minore età della vittima quando il colpevole ne sia l'ascendente, il genitore anche adottivo, il tutore.





*Non siamo
le esperienze che viviamo,
ma ciò che impariamo da esse.*

... di seguito qualche precisazione giuridica



Denuncia
Calunnia
Esposto
ammonimento

Denuncia

La denuncia da parte dei privati è l'atto con il quale ogni persona porta a conoscenza dell'autorità – pubblico ministero o ufficiale di polizia giudiziaria (e non anche un agente) – un reato perseguibile d'ufficio del quale ha notizia.

Nella generalità dei casi la denuncia è facoltativa ed è obbligatoria nei casi espressamente previsti dalla legge:

- se si viene a conoscenza di un reato contro lo Stato (attentati, terrorismo, spionaggio politico-militare, stragi)

- se ci si accorge di aver ricevuto in buona fede denaro falso

- se si riceve denaro sospetto o si acquistano oggetti di dubbia origine

- se si viene a conoscenza di depositi di materie esplosive o si rinviene qualsiasi esplosivo

- se si subisce un furto o smarrisce un'arma, parte di essa o un esplosivo

- nel caso in cui rappresentanti sportivi abbiano avuto notizia di imbrogli nelle competizioni sportive.

La denuncia può essere presentata in forma orale o scritta.

Nel primo caso l'ufficiale di polizia giudiziaria – o il pubblico ministero – redige verbale, mentre nel secondo l'atto dovrà essere sottoscritto dal denunciante o da un suo procuratore legale. Per la denuncia da parte dei privati non è previsto un contenuto formale tipico e il denunciante può limitarsi alla semplice esposizione del fatto.

Quando la denuncia è facoltativa non è previsto alcun termine per la sua presentazione, mentre nei casi di denuncia obbligatoria apposite disposizioni stabiliscono il termine entro il quale essa deve essere fatta.

La persona che presenta una denuncia ha diritto di ottenere attestazione della ricezione.

L'azione avviata d'ufficio è irretrattabile, non è dunque possibile interromperla.

Ricordiamo che l'Autorità competente non può rifiutarsi di prendere atto di una denuncia, poiché in tal caso incorrerebbe nel reato di "Omissione di atti d'ufficio" con pena da 6 mesi a due anni di carcere (art. 328 del Codice Penale)

Querela

La querela è la dichiarazione con la quale – personalmente o a mezzo di procuratore speciale – la persona offesa dal reato o il suo legale rappresentante chiede espressamente che si proceda in ordine ad un fatto previsto dalla legge come reato (ossia fa richiesta di punizione) per il quale non debba procedersi d'ufficio o dietro richiesta o istanza. La querela configura una condizione di procedibilità, ma contestualmente contiene l'informazione sul fatto-reato.

La querela va fatta, oralmente o per iscritto, al pubblico ministero, a un ufficiale di polizia giudiziaria o, all'estero, a un agente consolare, e presentata personalmente o a mezzo di procuratore speciale, ma, con sottoscrizione autentica, può essere anche recapitata da un incaricato o spedita per posta in piego raccomandato.


L'Autorità che riceve la querela deve provvedere all'attestazione della data e del luogo della presentazione, alla identificazione della persona che propone la querela ed alla trasmissione degli atti all'ufficio del pubblico ministero (art. 347 c.p.p.).

Ricordiamo che l'Autorità competente non può rifiutarsi di prendere atto di una querela, poiché in tal caso incorrerebbe nel reato di "Omissione di atti d'ufficio" con pena da 6 mesi a due anni di carcere (art. 328 del Codice Penale)

Non sono dettate regole particolari in ordine al contenuto dell'atto di querela. È sufficiente, ma anche essenziale, che oltre ad essere indicato il fatto-reato (con ulteriori eventuali notizie circa il suo autore e le fonti di prova) risulti dalla querela la manifestazione non equivoca del querelante affinché si proceda in ordine al fatto-reato medesimo e se ne punisca il colpevole, è inoltre consigliabile l'inserimento della volontà di essere avvertiti in caso di richiesta di archiviazione.

Chi presenta la querela ha diritto di ottenerne l'attestazione di ricezione (art. 107 att.).

Eccezionalmente, in caso di flagranza di delitto che impone o consente l'arresto (artt. 380 comma 3 e 381 comma 3), la querela può essere proposta (anche con dichiarazione orale) ad un agente – anziché ad un ufficiale di polizia giudiziaria – presente nel luogo. Nel verbale di arresto va dato atto della dichiarazione di querela.



Il diritto di querela deve essere esercitato, a pena di decadenza, entro tre mesi dal giorno della notizia del fatto che costituisce reato. Il termine è di sei mesi quando si tratta di delitti contro la libertà sessuale (violenza sessuale – non di gruppo o verso minorenni poiché, per queste, si procede d'ufficio: artt. 609-bis, ter, quater del c.p., art. 609 septies comma 2 c.p.) e in caso di atti persecutori (ad esempio in caso di stalking, artt. 612-bis c.p.)

Fra i soggetti legittimati ad agire per querela vi sono anche soggetti diversi dalla vittima (o almeno sedicente tale) di alcuni reati ricompresi fra quelli contro l'onore: gli eredi della vittima, nonché i tutori nell'interesse delle persone sotto la loro tutela (figli, interdetti). I soggetti che abbiano superato gli anni quattordici e gli inabilitati possono proporre querela anche in prima persona, ma se i loro tutori o genitori agiscono per loro conto l'azione autonoma non è ammessa, nemmeno in caso di contestazione da parte del tutelato.

È possibile ritirare la querela precedentemente proposta tranne nel caso di violenza sessuale o atti sessuali con minorenni.

La revoca della querela prende il nome di remissione.

Per essere efficace (e produrre l'estinzione del reato - art. 152 c.p.), la remissione deve però essere accettata. Anche per questo motivo la remissione si differenzia dalla denuncia che invece è un atto unilaterale. Poiché la persona querelata ha interesse, se innocente, a dimostrare attraverso il processo, la sua completa estraneità al fatto-reato che le è stato addebitato, la remissione non produce effetto se il querelato l'ha espressamente o tacitamente ricusata (art. 155 c.p.).

Nel caso di Stalking in cui il reato sia stato realizzato «mediante minacce reiterate nei modi di cui all'articolo 612, secondo comma» (es. gravi minacce ripetute, ad esempio con armi) la querela diventa irrevocabile (D.L. 93/2013), per i casi meno gravi resta invece revocabile, ma la remissione può essere richiesta solo in sede processuale davanti all'autorità giudiziaria, ciò al fine di garantire e non comprimere la libera determinazione e consapevolezza del querelante.



Calunnia

L'art. 368 del codice penale punisce come calunnia il fatto di chi, con denuncia, querela, richiesta o istanza, anche se anonima o sotto falso nome, diretta all'Autorità giudiziaria o ad altra Autorità che abbia l'obbligo di riferire all'Autorità giudiziaria, incolpa di un reato una persona che egli sa essere innocente, oppure simula a carico di una persona le tracce di un reato. La querela, pertanto, deve essere fatta correttamente e soprattutto essere fondata, dato che presentare querela senza un motivo reale e dimostrabile è un comportamento che costituisce, esso stesso, un reato perseguibile d'ufficio.

Questo rischio è uno dei motivi principali per cui è consigliabile chiedere assistenza a un ente apposito, come la Casa Delle Donne CaD-Brescia, o a un legale, per ricevere informazioni e un aiuto adeguato.

Moduli disponibili:

Modulo ICV (indicatori del comportamento violento nelle relazioni intime) da compilare e allegare alla querela nei casi di maltrattamenti da parte del proprio partner o ex-partner.



Esposto

L'esposto è l'atto col quale si richiede l'intervento dell'Autorità di Pubblica Sicurezza per mediare dissidi privati tra le parti in contesa.

Alla composizione bonaria della lite, l'Autorità di P.S. provvede a mezzo degli Ufficiali di P.S. (appartenenti al ruolo dei dirigenti e dei commissari della Polizia di Stato ed Ufficiali dei Carabinieri), i quali redigono verbale che può essere prodotto in giudizio con valore di scrittura privata riconosciuta.

Qualora dai fatti si configuri un reato, l'Ufficiale di P.S., se il fatto è perseguibile d'ufficio, deve informare l'Autorità giudiziaria, mentre se trattasi di delitti perseguibili a querela può, a richiesta, esperire un preventivo componimento della vertenza, senza che ciò pregiudichi il successivo esercizio del diritto di querela.

.



Ammonimento

È uno strumento amministrativo, non penale, in cui viene perseguita la finalità preventiva di far cessare la condotta persecutoria/maltrattante.

L'ammonimento assume il carattere di una diffida, tuttavia se ne differenzia in quanto mentre quest'ultima è volta a prevenire la commissione del reato, esso interviene quando il reato è già integrato, ma prima della proposizione della querela.

La persona offesa può esporre i fatti all'Autorità di pubblica sicurezza avanzando richiesta al Questore di ammonimento nei confronti dell'autore della condotta maltrattante o di stalking:

“La richiesta viene trasmessa al questore, il quale assume se necessario informazioni dagli organi investigativi e sentite le persone informate dei fatti, ove ritenga fondata l'istanza, ammonisce oralmente il soggetto nei cui confronti è stato richiesto il provvedimento, invitandolo a tenere una condotta conforme alla legge e redigendo processo verbale. Copia del processo verbale è rilasciata al richiedente l'ammonimento e al soggetto ammonito. Il questore valuta l'eventuale adozione di provvedimenti in materia di armi e munizioni”.

L'ammonimento può essere disposto unicamente nei casi in cui il reato non è perseguibile d'ufficio e non sia già stata fatta querela.

La perpetrazione degli atti persecutori successivamente all'ammonimento del Questore comporta l'applicazione dell'aggravante specifica prevista dall'art. 8, 3° co., d.l. 11/2009 e la perseguibilità d'ufficio del fatto.



